

880



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

Roma, 14 SET, 2018

All'Ufficio Legislativo Economia

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr. 204618

Rif. Prot. Entrata nr. 203876

Allegati: 1

Risposta a Nota n.

OGGETTO: AS 717-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. **Relazione tecnica.**

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame del Senato, si trasmette la **relazione tecnica positivamente verificata.**

In relazione all'articolo 1, comma 2-quater, ultimo periodo, si segnala quanto già rappresentato da questo Dipartimento con nota n. 201482 del 5/9/2018 considerando che lo stesso renderebbe inefficace l'attestazione del rispetto dei tempi di pagamento prevista dall'art.1, comma 714 della Legge n. 208/2015 in quanto prevede espressamente che *"il mancato adeguamento dei tempi di pagamento ... non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis"*.

Inoltre, si segnala che la previsione di *"termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori"* correlata con il *"mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali"* configura una situazione che deroga ai termini di pagamento previsti dalla normativa nazionale vigente (art. 4 del D.lgs. 231/2002), che recepisce la disciplina europea in materia.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**AS 717- B – Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

**RELAZIONE TECNICA**

**ART. 1 (Proroga di termini in materia di enti territoriali)**

**Comma 1 - Criteri di riparto fondo sperimentale riequilibrio per province e città metropolitane**

La norma in esame **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto le somme da ripartire corrispondono a quelle già stanziata a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**Comma 2 – Elezioni provinciali**

La disposizione è volta stabilire un termine unico, fissato al 31 ottobre 2018, per l'elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, il cui mandato viene a scadere entro la medesima data, nonché del rispettivo consiglio o presidente, in scadenza entro il 31 dicembre 2018.

La disposizione disciplina inoltre i criteri di eleggibilità dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali. Trattandosi di norma a carattere ordinamentale, non si ascrivono **nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

**Comma 2-bis - Province e gestione associata comuni**

La norma proroga al 30 giugno 2019 i termini di cui all'art. 14, comma 31-ter del DL 78/2010 (patto di stabilità interno) per i Comuni interessati dalla disposizione. La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto **non determina effetti finanziari**.

**Comma 2-ter**

Viene istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida rivolte alla revisione organica della disciplina in materia di province e gestione associata dei Comuni. La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto **non determina effetti finanziari**.

**Commi 2-quater e 2-quinquies - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale.**

La disposizione concede un nuovo termine agli enti locali, 30 novembre 2018, per rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del TUEL, eventualmente già approvato. Tale norma non comporta oneri di finanza pubblica, in quanto incide solo sul procedimento adozione dell'atto e sulle modalità e tempistiche di approvazione e controllo da parte delle Sezioni Regionali delle Autonomie locali della Corte conti.

**Comma 2-sexies**

La norma prevede l'eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane per mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016.

La disposizione **non comporta oneri finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto**, atteso che le sanzioni economiche di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016 sarebbero comunque state ridestinate al comparto ai fini della premialità di cui al comma 479 del medesimo articolo.

**ART. 1-bis (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali)**

La norma proroga all'anno 2018 la possibilità di rendere disponibili spazi finanziari per gli enti locali subregionali.

La disposizione **non comporta oneri finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto**, atteso che il rispetto del saldo è assicurato a livello di comparto regionale.

## **ART. 2 (Proroga di termini in materia di giustizia)**

### **Comma 1**

Si prevede di posticipare al 31 marzo 2019, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216, la cui data originaria è fissata al 26 luglio 2018.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria.

La proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo citato consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.

### **Comma 2**

Si prevede la proroga del termine di entrata in vigore delle misure organizzative previste dall'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80 della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" che prevedono l'estensione della multi videoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario.

E' così previsto che l'efficacia delle richiamate disposizioni, fatta salva l'immediata efficacia prevista dal comma 81 dell'art. 1 della medesima legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270 bis primo comma e 416 bis secondo comma c.p., nonché di cui all'art. 74 co. 1 del DPR 309/90 e succ. mod. - sia sospesa dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 15 febbraio 2019 al fine di garantire che l'adeguamento dei sistemi tecnologici, anche con riferimento ai livelli di sicurezza informatica, sia definitivamente completato.

Al riguardo si evidenzia che la proroga dei termini in esame non compromette il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio per il Ministero della giustizia contenuto nel DPCM 28 giugno 2017, recepito nell'Accordo di monitoraggio degli obiettivi di spesa ex art. 22 bis della legge 196/2009, siglato tra il Ministero della Giustizia e il MEF in data 30 marzo 2018, di cui è parte uno specifico intervento di "Riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a seguito del maggior utilizzo di sistemi di video conferenza per la partecipazione a distanza ai processi".

Nell'ambito di tale intervento, riguardante le risorse che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria destina ai servizi di traduzione degli imputati detenuti, viene stimata, a seguito del maggior utilizzo dei sistemi di video conferenza, una riduzione della spesa sostenuta per il servizio in questione in una misura inferiore al 15%. Tale riduzione è stata valutata prudenzialmente sulla base dell'analisi dei dati relativi ai minori costi sostenuti rispetto agli esercizi precedenti, per la partecipazione a distanza ai processi, analisi che dimostra un abbattimento dei costi del 15% circa per le traduzioni espletate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con corrispondenti risparmi degli oneri collegati.

Si evidenzia che l'attuale sistema delle multivideoconferenze, oggetto di progressivo potenziamento nel corso degli ultimi anni, già garantisce a legislazione vigente significativi effetti

di riduzione di spesa per la traduzione dei detenuti, effetti che verranno ulteriormente ampliati con l'entrata in vigore del nuovo regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Per ciò che concerne il completamento degli interventi sui sistemi informativi e l'adeguamento per le sedi ritenute necessarie all'esito della interlocuzione con tutti gli uffici giudiziari interessati e del perfezionamento di tutte le misure tecniche ed organizzative tese ad assicurare i massimi livelli di sicurezza informatica come previsti nelle attività già contrattualizzate, si rappresenta che i predetti interventi sono già in corso di attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che pertanto le disposizioni in esame **non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Commi 3 e 3-bis**

Il **comma 3, lettera a)** prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, ricadente nel circondario del tribunale di Napoli, mentre le lettere **b)** e **c)** estendono la proroga al 31 dicembre 2021, già prevista al primo capoverso del comma 3 dell'art. 2 del D.L. 91/2018 per la sezione distaccata di Ischia, del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Lipari, ricadente nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e della sezione distaccata insulare di Portoferraio, ricadente nel circondario del tribunale di Livorno.

La suddetta proroga, per tutte e tre le sezioni distaccate di tribunale, risponde all'esigenza di garantire il completo espletamento delle attività processuali (civili e penali) pendenti presso le sedi giudiziarie citate, mantenendo il servizio giustizia negli uffici insulari, così da conservare l'operatività dell'ufficio giudiziario delle sezioni distaccate ivi esistenti per una più celere ed efficiente attività giurisdizionale correlata ad un'oculata gestione dei carichi di lavoro.

Si rappresenta che la sostenibilità delle spese di funzionamento dei predetti presidi giudiziari nell'ambito delle risorse previste, a legislazione vigente, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, alla Missione 6 "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale" – Azione "Funzionamento uffici giudiziari", sul capitolo 1550 "Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari" che reca, nel bilancio triennale 2018/2020, uno stanziamento di euro 259.783.509,00 per l'anno 2018, uno stanziamento di euro 275.581.728,00 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020 con proiezione a regime e uno stanziamento corrente di euro 253.783.509,00 per l'anno 2018.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della Giustizia, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate, mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale, aventi natura obbligatoria) per un totale di 150.000 euro all'anno.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle predette sezioni distaccate insulari, delle quali si chiede la proroga del termine, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 12.000,00 euro annui (2 missioni al mese x 12 magistrati - 4 per ciascuna sezione - x 10 mesi x 50,00 euro).

Tali oneri, potranno essere adeguatamente fronteggiati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia alla Missione 6 "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale" Azione "Funzionamento uffici giudiziari", sul Capitolo 1451 p.g. 04 "Missioni all'interno" che reca uno stanziamento, nel bilancio triennale 2018/2020, per l'anno 2018 di euro 852.115,00 e di euro 1.040.690,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con proiezione a regime e uno stanziamento corrente per l'anno 2018 di euro 1.452.115,00.

Si fa presente che gli oneri sopra indicati sono stati evidenziati ai soli fini dimostrativi, tenuto conto del fatto che il regolare funzionamento delle sedi giudiziarie di Ischia, Lipari e Portoferraio viene già garantito a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia.

Il **comma 3 bis** prevede la clausola di invarianza finanziaria relativa alla proroga dei termini stabiliti al comma 3 del presente articolo, attestante che la disposizione **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Comma 3-ter**

La disposizione in esame è tesa a modificare i termini del versamento annuale del contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile. Si rileva, al riguardo, che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha novellato l'articolo 19, comma 1 della legge n. 89 del 16 febbraio 1913, prevedendo che la riscossione di tale contributo avvenga con le modalità definite dall'articolo 21 della legge n. 220 del 27 giugno 1991 (cioè per il tramite degli archivi notarili) entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Tuttavia, poiché gli altri versamenti contributivi da parte dei notai agli archivi notarili (tassa archivio, contributi previdenziali e contributi ordinari al CNN) hanno come scadenza il giorno 26 di ogni mese, si è ritenuto opportuno modificare il termine di riscossione contributiva dell'assicurazione professionale obbligatoria, facendolo coincidere con il 26 febbraio di ciascun anno.

La disposizione in esame **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, essendo diretta a snellire il procedimento di riscossione contributiva operata dagli archivi notarili, razionalizzando in tal modo le fasi della procedura ed il carico di lavoro ad essa connesso.

#### **Comma 3-quater**

La disposizione è tesa a differire di due anni il termine di applicazione del regime transitorio per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina l'ordinamento forense.

La norma richiamata consente lo svolgimento delle prove scritte ed orali e le modalità di esame secondo la normativa previgente per i primi sette anni dall'entrata in vigore della stessa legge, che, al comma 6 dell'articolo 46, stabilisce che le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali debbano essere stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.

Il decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, adottato in ragione della previsione normativa indicata, prevedeva nel quadro della nuova regolamentazione, una serie di misure ritenute necessarie per garantire il corretto svolgimento della selezione per l'accesso alla professione forense.

Le misure previste connotate da aspetti tecnologici innovativi, non sono state del tutto adottate, non rendendo pertanto possibile assicurare che la procedura prevista avvenga in modo più efficiente.

La proroga del regime transitorio di cui all'art. 49 della citata legge, dal punto di vista finanziario, prevedendo la reiterazione delle attuali modalità e procedure di accesso alla professione forense **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **ART. 3 (Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia)**

#### **Comma 1 – Proroga del termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive**

La denuncia di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive deve essere presentata agli uffici della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente, già preposti all'applicazione del d.lgs. n. 230 del 2017 e del

regolamento (UE) n. 1143/2014: si tratta, quindi, di un'attività già svolta a legislazione vigente, talché la disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

#### **Comma 1-bis**

L'articolo 1, commi 59 e 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha stabilito la cessazione dei regimi di tutela dei prezzi per le forniture di energia elettrica e gas previsti per i clienti domestici e, relativamente all'energia elettrica, per le piccole imprese a far data dal 1° luglio 2019. La medesima legge ha anche definito alcune condizioni preliminari alla definitiva cessazione della tutela di prezzo e alla completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, quale presupposto per un ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali e ha previsto, altresì, nell'interesse dei consumatori finali, l'adozione di meccanismi e di strumenti che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. In considerazione della scadenza ormai imminente del termine originariamente previsto – tenuto conto che alcuni processi propedeutici alla cessazione delle tutele di prezzo sono ancora in fase di implementazione – la disposizione posticipa al 1° luglio 2020 la suddetta scadenza.

Lo slittamento del termine è comunque stabilito in modo da non compromettere il processo di completa apertura del mercato già avviato da tempo e **non determina oneri a carico della finanza pubblica**.

#### **Comma 1-ter**

La disposizione prevede la proroga per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici innovativi e degli impianti solari termodinamici ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al DM 23 giugno 2016. Gli incentivi in questione non gravano sul Bilancio statale bensì sulla componente A3 della tariffa elettrica. Gli impianti in questione (8 impianti termodinamici per 20 MW e 7 impianti geo per 30 MW) sono quelli già inseriti in posizione utile nei registri formati ai sensi del citato DM e il conseguente costo è già considerato nel costo cumulativo degli incentivi agli impianti FER, ragion per cui la disposizione non dà luogo a nuovi oneri in bolletta.

Nel caso in cui non fosse concessa la proroga in questione, i predetti impianti non verrebbero realizzati, ma le risorse risparmiate andrebbero a beneficio di altre iniziative dovendosi comunque conseguire gli obiettivi di quota dei consumi di energia da fonti rinnovabili al 2030. Si fa presente che gli impianti in esame si caratterizzano per gli elevati costi di investimento, che sono fino a 3 volte superiori a quelli di altre tecnologie rinnovabili.

La disposizione **non comporta oneri a carico della finanza pubblica**.

### **ART. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture)**

#### **Comma 1 – Proroga di termini in materia di programmi di edilizia scolastica**

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, **non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

#### **Comma 1-bis**

Viene modificato il termine previsto dall'articolo 1, comma 1078 della l. n. 2015 del 2017, prevedendo che le province e le città metropolitane certifichino al MIT l'avvenuta realizzazione degli interventi di manutenzione della rete viaria entro il 30 giugno in luogo del 31 marzo successivo all'anno di riferimento.

Dalla disposizione **non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**, trattandosi di un mero differimento di un termine per la rendicontazione.

#### **Comma 2 – Proroga di termini in materia di salvamento acquatico**

La norma prevede la proroga al 31 ottobre 2019 del termine di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

#### **Comma 3 – Disposizioni in materia di obbligatorietà di patente nautica**

Le modifiche recate al Codice della navigazione dall'art. 29 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 hanno reso obbligatorio il possesso della patente nautica per la conduzione di determinate categorie di motori la cui conduzione, alla luce della previgente normativa, non richiedeva, invece, il possesso della citata patente. L'odierno intervento normativo è finalizzato a prorogare il termine di entrata in vigore della norma summenzionata al fine di consentire all'utenza interessata di conseguire la necessaria patente nautica o, alternativamente, di munirsi di motorizzazioni che, anche alla luce delle nuove disposizioni, non necessitano di patente nautica. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Comma 3-bis**

L'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, prevede che, a decorrere dal 2018, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, sia effettuato il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo i criteri stabiliti dalle lettere da a) a e-bis).

In particolare, alla lettera d), sono previsti i casi in cui si applica la riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo citato da trasferire alle regioni. Ai sensi della medesima lettera d) è previsto che la riduzione non si applichi ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

La norma, in relazione ai servizi ferroviari regionali, prevede la proroga al 2 dicembre 2018 del termine per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso recante le informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n.1370/2007, ai fini della non applicazione della riduzione delle risorse del Fondo citato da trasferire alle regioni per tali servizi.

La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Comma 3-ter**

L'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota fino al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

La norma prevede che l'applicazione della disposizione sopra citata sia limitata all'anno 2017 e conseguentemente la soppressione del riferimento alla cadenza annuale degli adempimenti ivi previsti.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Comma 3-quater**

La disposizione è volta a prorogare al 30 novembre 2018 il termine del 30 settembre 2018, previsto dall'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per la stipula della convenzione di concessione relativa all'A22 Brennero-Modena. Contestualmente viene spostato dal 15 novembre, al 15 dicembre di ogni anno, il termine entro il quale, ai sensi del comma 3 del

medesimo articolo 13-bis, il concessionario subentrante è tenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle quote annuali del valore della concessione (160 milioni di euro nel 2018 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024).

La proroga risulta necessaria in quanto, stante l'esigenza di acquisire il parere della Commissione europea sul modulo organizzativo per l'affidamento della concessione e dei tempi necessari per la delibera CIPE di approvazione della relativa convenzione, i termini previsti a legislazione vigente non potranno essere rispettati.

**La norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.**

#### **ART. 4-bis (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)**

La norma contiene una modifica necessaria al comma 2 dell'articolo 4 del DPR n. 146/2017 che, nel disciplinare il regime transitorio delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, relativamente al criterio di calcolo del numero minimo dei dipendenti ai fini del possesso del requisito di ammissione, ha ommesso di prevedere il regime intermedio per l'anno 2019 a differenza di quanto disposto al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 4 per le emittenti televisive a carattere commerciale.

Con l'approvazione di questa modifica, per le domande relative all'annualità 2019 presentate da tv e radio commerciali, sarà pertanto prescritto lo stesso criterio di ammissione, vale a dire il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda.

La modifica al DPR n. 146/2017 **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, considerato che i contributi di cui al regolamento che si intende modificare sono concessi nei limiti delle risorse presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello Sviluppo economico e delle risorse assegnate al Ministero in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### **ART. 5 (Proroga di termini in materia politiche sociali)**

##### **Comma 1 – Proroga di termini per l'attuazione dell'ISEE precompilato**

Le modifiche proposte **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, considerato che le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017).

##### **Comma 1 bis - Commissione tecnica in materia di lavoro**

**La norma proroga al 15 novembre 2018 la durata della Commissione di cui all'art. 1, comma 155, della Legge 205/2017 già prevista fino al 30 settembre 2018.**

**La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stesso articolo 1, comma 155, della legge 205/2017 prevede che ai componenti della Commissione non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.**

#### **ART. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione e università)**

##### **Comma 1 - Proroga di termine in materia di Abilitazione scientifica nazionale**

La disposizione di cui al comma 1 si limita a prorogare, relativamente alle sole procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, un termine di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature presentate nell'ambito del V quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2016-2018, fermi restando i vincoli assunzionali previsti per le università. Pertanto, la norma proposta **non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.**

##### **Comma 2 - Proroga di termini in materia di reclutamento nelle Istituzioni AFAM**

L'approvazione della norma di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato in quanto le assunzioni a tempo indeterminato sono disposte nel rispetto dei limiti del *turn over*



previsti a legislazione vigente a livello nazionale e, conseguentemente, le assunzioni a tempo determinato non possono superare i posti in dotazione organica non coperti con figure di ruolo.

### **Comma 3 - Proroga di termine relativo alle scuole italiane all'estero**

La disposizione di cui al comma 3 autorizza l'utilizzo delle graduatorie esistenti nell'anno scolastico 2017/18, in attesa di definire le nuove procedure. Nulla è innovato nel trattamento economico rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; i relativi oneri sono stati già quantificati e autorizzati nel decreto legislativo n. 64/2017. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Comma 3-bis e 3-ter**

La normativa antincendio per le scuole e per gli asili nido risale al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, con il quale sono state disciplinate le modalità e i criteri per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antincendio allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Da ultimo, l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 aveva previsto il termine ultimo per l'adeguamento alla normativa antincendio per le scuole e gli asili nido al 31 dicembre 2017.

Con la proposta normativa approvata si differisce al 31 dicembre 2018 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio da parte degli enti locali proprietari dei relativi edifici scolastici.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, **la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto prevede solo uno slittamento dei termini dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 per l'adeguamento alla normativa antincendio da parte dei competenti enti locali.

### **Comma 3-quater**

**L'emendamento è finalizzato ad agevolare, per il solo anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, la frequenza, da parte dei minorenni, delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie.**

**A tale fine, l'emendamento proroga all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la quale aveva previsto, per l'anno scolastico 2017/2018 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, che la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie poteva essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2019. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### **Comma 3-quinquies**

L'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha stanziato le risorse per l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.

Il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che "Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica".

Gli enti interessati hanno inviato le proprie candidature rispondendo, a partire dal 4 maggio e fino al 5 giugno, all'avviso pubblicato sul sito del Ministero.

La proroga del termine si rende necessaria e urgente in quanto l'attuazione dello stesso art. 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è in corso di definizione attraverso l'approvazione della graduatoria definitiva per il finanziamento delle verifiche con fondi MIUR. Il perfezionamento della graduatoria è avvenuto in tempo utile rispetto al termine del 31 agosto 2018, ma presumibilmente, l'espletamento delle verifiche, che richiedono affidamenti con procedure ad evidenza pubblica, non potrà essere completato dagli enti locali entro il termine indicato. Si deve, difatti, tener conto dei tempi per l'affidamento degli incarichi e per lo svolgimento delle stesse indagini.

In considerazione di quanto esposto la proposta normativa approvata proroga di 4 mesi il termine di cui al predetto articolo 20-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017.

**La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 3-sexies - Carta elettronica per il docente**

**La norma proroga al 31 dicembre 2018 la data entro cui le somme di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche relative all'a.s. 2016/2017 possono essere utilizzate dai docenti; tale data è attualmente il 31 agosto 2018 in quanto si fa riferimento alla conclusione dell'a.s. 2017/2018.**

**Tale proroga, consentendo di fatto il cumulo delle somme citate anche con le nuove somme relative al prossimo anno scolastico 2018/2019.**

**Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Comma 3-septies - INVALSI**

**La disposizione proroga dal 1 settembre 2018 al 1 settembre 2019 il termine dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b) e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI come requisito di partecipazione all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 3-octies - Alternanza scuola-lavoro**

**La norma proroga dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 il termine di entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lett. c), nonché dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, che i candidati agli esami di Stato devono attestare come requisito di ammissione agli esami stessi, con riferimento alle tipologie e ai criteri di riconoscimento di tali attività, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura)**

**Comma 1 - Bonus cultura**

La norma **non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto la legge di bilancio 2018 è già intervenuta con apposita previsione contenuta nella Sezione II, assegnando maggiori risorse per il potenziamento di un intervento compreso nell'ambito della finalità già prevista dalla disposizione previgente. Il rifinanziamento dello strumento nei confronti di coloro che compiono i 18 anni negli anni 2018 e 2019 emerge, quindi, dalla tabella dei rifinanziamenti contenuta nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (17A08773), dal quale risulta che la carta elettronica è stata formalmente oggetto di specifica decisione parlamentare di bilancio.

Le risorse destinate al riconoscimento della Card per i ragazzi nati nel 2000, nella misura di 290 milioni di euro, sono sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

## **ART. 8 (Proroga di termini in materia di salute)**

### **Commi 1 e 2 - Prescrizioni di medicinali veterinari e di mangimi medicati secondo il modello di ricetta elettronica**

La proroga del termine di cui ai commi 1 e 2, peraltro limitata dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019, concernente l'obbligatorietà delle prescrizioni dei medicinali veterinari e delle prescrizioni dei mangimi medicati, redatte esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica da definirsi con decreto del Ministro della salute, è stata prevista al fine di consentire il perfezionamento dell'iter di adozione del predetto decreto.

La proroga **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, tenuto conto che i destinatari del provvedimento sono solo gli operatori del settore e non vengono, quindi, impiegate risorse pubbliche per l'attuazione delle disposizioni ivi previste.

### **Comma 3 - Quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale**

La proroga proposta **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto la quota premiale è ricompresa nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

A tal riguardo, si rappresenta che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2018, originariamente fissato dall'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in 114 miliardi di euro, a seguito rettifiche in aumento e diminuzione conseguenti a successivi interventi legislativi, è stato rideterminato in complessivi 113.404.131.233 euro. Nella proposta di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018 predisposta dal Ministero della salute non si ripartisce la totalità di detta somma ma si provvede, tra l'altro, ad accantonare, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, una quota pari a 283.510.328 euro (corrispondente allo 0,25% di 113.404.131.233 euro) da destinare sempre alle regioni, ma attraverso l'applicazione di criteri di riparto differenti da quelli dei costi standard dettati dall'art. 27 del d.lgs. 68/2011.

Pertanto con il comma 3, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire tale quota per l'anno 2018 senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa, quindi la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziare sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.

### **Comma 4 - Investimenti privati nelle strutture ospedaliere in Sardegna**

Per il comma 4, gli oneri derivanti dall'estensione del periodo di deroga- 2018-2020- sono a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 836 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui, a decorrere dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

### **Comma 4-bis**

La norma stabilisce il differimento al 18 dicembre 2018 dei termini per l'assolvimento dell'imposta di consumo prevista dai commi 1 (per i prodotti succedanei del tabacco) e 1-bis (per i prodotti liquidi da inalazione) dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Detta previsione è finalizzata a sospendere fino al 18 dicembre 2018 i termini per l'assolvimento delle obbligazioni tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 62-quater. Si riferisce, quindi, sia a quelle già scadute a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di introduzione dell'imposta di consumo, sia a quelle che insorgeranno successivamente all'entrata in vigore della disposizione stessa fino al 18 dicembre 2018.

Di conseguenza, fino a tale data, viene sospesa sia la riscossione delle somme oggetto degli avvisi di accertamento già emessi nei confronti dei soggetti inadempienti, per un importo pari a circa 60 milioni di euro, sia l'emissione di ulteriori avvisi per l'imposta dovuta fino al mese di luglio 2018 e non versata, per un importo pari a circa 120 milioni di euro, oltre agli interessi e indennità di mora.

La sospensione del pagamento dell'imposta dovuta per le immissioni in consumo che verranno

effettuate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'emendamento e il 18 dicembre 2018, è riferibile ad un importo stimabile in media per l'anno 2018 pari a circa 500.000 euro per ciascuna quindicina. Pertanto, se la norma prevista dall'emendamento entrasse in vigore dal 15 settembre, l'importo dell'imposta sospesa sarebbe stimabile in circa 3 milioni di euro. Tali importi, rendendosi esigibili dal 19 dicembre 2018, **non comportano minori entrate riferibili al corrente anno.**

#### **Comma 4-ter**

Con riferimento alla disposizione in parola, si rappresenta che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto (art. 1, comma 590) la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2017, n. 17, finalizzata a consentire il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e il conseguente mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995.

In particolare, la suddetta previsione normativa ha demandato all'AIFA l'individuazione con proprio provvedimento della documentazione necessaria per il rinnovo dell'AIC secondo modalità semplificate, prevedendo che dalla pubblicazione del suddetto provvedimento (determina AIFA n. 365 del 31 marzo 2015), le aziende farmaceutiche potessero provvedere alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Ciò premesso, si rappresenta che l'ulteriore proroga al 31/12/2019, introdotta dalla presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività necessarie per la valutazione dei richiamati dossier autorizzativi sono svolte con le risorse finanziarie a disposizione dell'Agenzia.

La disposizione, di natura procedimentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **ART. 8-bis (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29) (8.0.2)**

##### **Comma 1**

La norma prevede l'esclusione temporanea da possibili sanzioni per la categoria dei "produttori artigianali" che operano nella lavorazione di tutti i materiali a contatto con gli alimenti.

La norma **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, tenuto conto che non vengono impiegate risorse pubbliche poiché i destinatari di tali disposizioni sono gli operatori del settore.

#### **ART. 9 (Proroga di termini in materia di eventi sismici)**

##### **Comma 1 - Proroga termini in materia di recupero di aiuti relativi agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo**

La norma di proroga proposta **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto si limita ad ampliare il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.

##### **Comma 1-bis**

La disposizione prevede che la proroga di cui al comma 1, si applichi anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma 2009, in relazione alla procedura di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, siano scaduti prima dell'entrata in vigore della disposizione inserita nel D.L. 55/2018.

La disposizione, di natura procedimentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

##### **Comma 2 - Riparto del Fondo di solidarietà comunale nei comuni crateri – sisma Emilia-Romagna 2012 e sisma l'Aquila 2009**

La norma reca modifiche alle disposizioni sul fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti dagli eventi sismici 2012 e 2009.

**La disposizione risulta finanziariamente neutrale**, atteso che il minor taglio nei confronti dei comuni interessati determina un maggior taglio in corrispondente misura a carico dei restanti comuni.

#### **Comma 2-bis**

La disposizione modifica i termini per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione, previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta, secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per la ricostruzione privata, e dal 31 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale con ordinanza del Commissario straordinario può essere differito il termine previsto per la presentazione dei documenti richiesti per il contributo.

La disposizione, di natura procedimentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Commi 2-ter e 2-quater**

Le disposizioni sono finalizzate a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019 nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, mediante la proroga delle misure di emergenza varate nel 2016.

Tale intervento viene altresì esteso, al comma 2-quater, anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Inoltre, la norma prevede, al comma 5-bis, l'incremento del fondo di funzionamento delle scuole per 600 mila euro nel 2018.

Alla copertura dei maggiori **oneri di spesa, pari ad euro 3,6 milioni per l'anno 2018 ed euro 4,5 milioni di euro per l'anno 2019**, si provvede mediante:

- riduzione, per 3,6 milioni nel 2018 e 3,6 nel 2019, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente l'istituzione del bonus di 500 euro destinato alla formazione dei docenti a tempo indeterminato. In particolare, i commi da 121 a 123 della legge n. 107/2015 istituiscono, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e per gli anni scolastici successivi, in favore di ciascun docente di ruolo, la c.d. "Carta del docente", dell'importo nominale di euro 500,00, mediante l'utilizzo della quale i docenti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono acquistare beni e servizi riconducibili ad attività di formazione e aggiornamento. Tale bonus, come precisato dalle disposizioni normative citate della L. n. 107/2015, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile;
- riduzione, per 900 mila euro nel 2019, del fondo di funzionamento delle scuole di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Per quanto riguarda il definanziamento del funzionamento delle scuole, si rappresenta che tale fondo comprende le autorizzazioni di spesa relative al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche, al miglioramento dell'offerta formativa ai sensi della legge n. 440 del 1997 e alle iniziative di innovazione didattica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006. Si tratta, in tutti i casi, di stanziamenti la cui destinazione è decisa annualmente con decreti del Ministro. Poiché la quota relativa al 2019 risulta tutt'ora da destinare, tutte le citate autorizzazioni di spesa sono capienti rispetto alla copertura proposta.

Per quanto riguarda la riduzione del fondo per la cosiddetta carta del docente, si rappresenta quanto segue.

L'attivazione della carta da parte di ciascun docente, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 28 novembre 2016, avviene mediante registrazione nell'apposita piattaforma informatica che gestisce il borsellino elettronico virtuale.

Le risorse finanziarie volte a finanziare l'iniziativa sono stanziare all'interno del bilancio del MIUR, Con particolare riferimento agli anni 2018 e 2019 gli stanziamenti di bilancio complessivi,

modificati per effetto del DL n. 50/2017 e del taglio di spesa di cui al DPCM del 28/6/2017, sono qui di seguito riepilogati:

CAPITOLO	2018	2019
2164/6	127.091.939,00	129.134.491,00
2174/6	86.123.197,00	87.469.463,00
2173/6	116.712.488,00	118.599.362,00
2175/6	48.745.621,00	49.533.684,00
totale	378.673.245,00	384.737.000,00

Le suddette risorse finanziarie consentirebbero di erogare sino ad un massimo di 757.000 carte del docente nell'anno scolastico 2018/2019 e di 769.474 carte nell'as 2019/2020.

Nell'anno scolastico corrente (2017/2018) sono state erogate, sulla base delle registrazioni effettuate dai docenti di ruolo aventi titolo alla percezione del bonus in parola, n. 620.000 carte del docente.

Nell'ipotesi prudenziale in cui, nel prossimo anno scolastico, si dovessero erogare un numero pari di carte del docente, incrementato di 57.000 unità di personale docente, corrispondente al numero di autorizzazioni ad assumere richieste dal MIUR per l'anno scolastico 2018/2019, si determinerebbe una spesa di  $(620.000+57.000=)$  677.000 carte. Al riguardo, si consideri tuttavia che, nella realtà dei fatti, tale numero deve essere diminuito in base al numero di cessazioni e di effettive immissioni in ruolo nell'ambito dei 57.000 posti di organico, atteso che i supplenti che saranno nominati all'interno di tale contingente non avranno diritto a ricevere il bonus formativo in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto ne consegue che il definanziamento dei capitoli di bilancio, riportati nella tabella, di 3.600.000 euro nell'anno 2018 e di 3.600.000 euro nell'anno 2019 è sostenibile, atteso che una diminuzione dei potenziali beneficiari di n. 7.200 docenti nell'anno scolastico 2018/2019 (pari a 3,6 milioni di euro) e di n. 7.200 docenti per l'anno scolastico 2019/2020 (pari a 3,6 milioni di euro) non incide ai fini dell'erogazione del bonus di 500 euro in favore dei docenti di ruolo.

Inoltre, al fine di rispettare la prevista copertura, in caso di un aumento non previsto del personale docente di ruolo in servizio rispetto alle risorse disponibili, con successivo provvedimento verrà determinata una riduzione dell'importo effettivo della Carta.

#### **Commi 2-quinquies e 2-sexies**

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha prorogato al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini di pagamento delle utenze di energia elettrica, gas e acqua per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevista al 31 maggio 2018 dall'articolo 2-bis, comma 24 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il comma 2-quinquies della presente norma proroga ulteriormente i termini di sospensione dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, mentre il comma 2-sexies estende il diritto alla sospensione dei pagamenti delle utenze anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Alle disposizioni **non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica**, atteso che le sospensioni sono disciplinate dall'autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito delle tariffe.

#### **Commi 2-septies e 2-octies - Interventi volti alla ripresa economica**

**La norma estende al 2019, nel limite di 5 milioni di euro, le disposizioni di cui all'articolo 20 bis del Decreto legge n. 189/2016 inerenti la concessione di un contributo in favore di imprese e pubblici esercizi operanti nei territori colpiti dal sisma, a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente al sisma.**

**Agli oneri, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ex art. 10, comma 5 del DL 282/2004.**

**ART. 9-bis (Proroghe di termini in materia di strutture)**

**Comma 1**

La disposizione prevede che, limitatamente ai rifugi alpini, la prima serie di adempimenti di prevenzione incendi sia prorogata al 31 dicembre 2019.

Trattandosi di norma procedurale **non si ascrivono alla stessa effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.**

**ART. 9-ter (Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative)**

La norma, nell'ambito delle misure straordinarie adottate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia, incide sulle disposizioni previste in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative.

In particolare, l'intervento in esame, emendando l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, consente di applicare (fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico), la disciplina relativa alle opere rientranti nella "attività edilizia libera", alle installazioni, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, a condizione che siano realizzati in sostituzione, temporanea, anche se parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Il requisito della natura temporanea della sostituzione, anche se parziale, dell'immobile destinato ad abitazione principale viene mantenuto rispetto alla disposizione originaria, per sottolineare l'elemento della straordinarietà della deroga introdotta dalla disposizione in esame.

Parimenti limitato al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, è l'intervento inserito nel comma 2 dell'articolo in esame, che prevede - nei casi descritti - l'estensione del regime di inapplicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica, oltre a quello già previsto relativo alle sanzioni penali di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004). Tuttavia, con l'introduzione della disposizione di cui alla lettera b), punto 2, si prevede, ad ulteriore modifica del comma 2 dell'articolo 8-bis del D.L. 189/2016, che la succitata deroga inerente l'inapplicabilità delle norme sul regime sanzionatorio, decada nel caso in cui agli interessati venga fornita una legittima soluzione abitativa, al posto di quella temporanea.

Da ultimo si interviene in tema di ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e di misure di sequestro preventivo o probatorio emanate fino al 25 luglio 2018, per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica, stabilendo la revoca di tali provvedimenti qualora sia riscontrata la sopravvenuta mancanza delle condizioni che li avevano autorizzati. In altri termini, tali provvedimenti cautelari sono dichiarati inefficaci e revocati, nel caso in cui venga accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, vale a dire l'utilizzo in sostituzione, temporanea, anche se parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

La disposizione, di natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**ART.9-quater (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori).**

La norma prevede per l'anno 2018 che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rivolte a misure di integrazione salariale straordinaria, possano essere destinate, per le medesime finalità e nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi industriale complessa.

La norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle risorse già destinate, per l'esercizio corrente, all'attuazione degli specifici interventi previsti nelle aree di crisi complessa e consente di affrontare adeguatamente le necessità derivanti dalla possibile estensione dei beneficiari della misura in questione.

Le disponibilità finanziarie ancora presenti nelle Regioni interessate dalle Aree di crisi complessa per CIGS e Mobilità ammontano ad euro € 189.946.236,67.

#### **ART. 10 (Proroga di termini in materia di sport)**

##### **Comma 1 - universiadi**

La norma **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche**, in quanto l'individuazione *ex lege* del commissario risulta neutra, anche in ragione del fatto che ai sensi del terzo periodo del comma 379 al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.

##### **Comma 1-bis**

La norma prevede che l'ACI e gli Automobile club a esso federati si adeguino, entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

La disposizione, di natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **ART. 11 (Proroga di termini relativi alle banche popolari e ai gruppi bancari cooperativi)**

##### **Commi 1 e 2**

Introducono taluni limitati aggiustamenti tecnici della riforma del settore bancario cooperativo prevista dal decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge 8 aprile 2016, n. 49.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Per quanto sopra riportato, le disposizioni **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,**

##### **Comma 1-bis**

**La disposizione consente ai risparmiatori, come definiti dall'art.1, co. 1, let. m-duodecies del D.lgs n.58/1998, che hanno acquistato strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del D.lgs n. 180/2015, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 27 dicembre 2017 e che in ragione di tale acquisto hanno subito un danno ingiusto di poter accedere alle prestazioni di ristoro anche in caso di decisione favorevole ottenuta a seguito di ricorso all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).**

**Ai sensi della norma, il ristoro è riconosciuto ai risparmiatori a seguito dell'accertamento, con relativa pronuncia dell'ACF, della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs n. 58/1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi dalle banche sopra individuate. Sono da intendersi ricompresi tutti i servizi e le attività di investimento connessi alla, o comunque prestati in occasione della o finalizzati alla, compravendita degli strumenti finanziari in esame.**



**Criterio discriminante per l'accesso al fondo di ristoro è quindi che la pronuncia favorevole riguardi una controversia che, da un punto di vista oggettivo, verta sulla compravendita degli strumenti finanziari emessi dalle 4 banche risolte e dalle 2 in liquidazione coatta amministrativa. Da un punto di vista soggettivo, in linea con le finalità di ristoro - connesse alle vicende che hanno interessato le banche in questione e i relativi gruppi - gli strumenti finanziari devono essere stati "intermediati" attraverso le stesse banche risolte o liquidate ovvero attraverso soggetti all'epoca appartenenti ai loro gruppi.**

**Nello specifico, l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ha accolto, fino ad ora, circa 470 ricorsi presentati dai risparmiatori delle banche sopra specificate che attraverso la disposizione in esame potranno essere ristorati in via immediata appena le risorse saranno messe nella disponibilità della CONSOB. Attraverso la disposizione, inoltre, si potranno ristorare entro il corrente anno quegli ulteriori risparmiatori (il cui numero ammonta a circa 410) che hanno già presentato il ricorso ove lo stesso sia accolto entro il 30 novembre 2018.**

**In ogni caso, lo stesso articolo 1, comma 1107, della legge n. 205/2017, disposizione evidentemente applicabile anche ai ristori corrisposti per effetto della modifica normativa in esame, espressamente prevede che dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristori di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.**

**Al fine di poter liquidare l'importo complessivamente spettante ai risparmiatori in misura pari al 30 per cento di quanto è stato (o sarà) liquidato dall'Arbitro per le controversie finanziarie, con un limite massimo di 100 mila euro, viene rifinanziato di 25 milioni di euro per l'anno 2018 il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del D.lgs n. 58/1998 affinché la CONSOB possa procedere quanto prima ad effettuare gli accrediti, nella misura spettante, a favore dei risparmiatori che ne avranno diritto.**

**Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017. Considerato che l'importo di 25 milioni di euro è pari all'ammontare complessivamente stanziato per l'anno 2018, si posticipa al 31 gennaio 2019 l'adozione del DPCM previsto dalla legge n. 205 del 2017.**

**La disposizione, nel suo complesso, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'integrazione del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del D.lgs n. 58/1998 avviene mediante corrispondente riduzione di un'autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente e che la stessa costituisce limite di spesa.**

**Per quanto concerne le spese di accesso alle procedure Arbitrali incardinate presso l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), le stesse non comportano alcun onere per i risparmiatori, atteso che il meccanismo di funzionamento del citato Organismo prevede che gli oneri di accesso alla procedura Arbitrale gravino sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del D.lgs n. 58/1998 che ha canali di alimentazione autonomi, quindi senza incidere sugli importi destinati a favore dei risparmiatori di cui alla presente disposizione che, pertanto, hanno una finalità evidentemente vincolata.**

**Analogamente privo di effetti finanziari per la finanza pubblica è il coinvolgimento della CONSOB nel processo di ristoro dei risparmiatori che hanno già ottenuto ovvero otterranno entro il 30 novembre 2018 una pronuncia favorevole dall'ACF, considerato che la citata Autorità provvede alle spese occorrenti per il proprio funzionamento ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge n. 724/94.**

#### **ART. 11-bis (Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti)**

**La norma proroga, fino al 2020, il periodo di sospensione del pagamento delle rate di quota capitale per i mutui e i finanziamenti per famiglie e PMI sulla base dell'accordo tra ABI e MEF e MISE senza oneri per la finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 190/2014.**

La disposizione, di natura procedimentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**ART. 11-ter (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)**

La scadenza dei termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio, inizialmente fissata alla data del 12 maggio 2013, è stata successivamente spostata al 30 settembre 2013, in forza del decreto ministeriale 23 aprile 2013, consentendo agli Agenti e Rappresentanti di commercio che erano iscritti al vecchio Ruolo agenziale alla data del 12 maggio 2012 – sia che fossero attivi, sia che fossero inattivi – di transitare nel RI/REA entro la menzionata data del 30 settembre 2013. La norma in questione riapre i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento nel registro delle imprese e nel REA per i soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio sino alla data del 31 dicembre 2018. La disposizione, di natura procedimentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**ART. 11-quater (Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)**

La Banca Africana di Sviluppo (AfDB), con sede a Abidjan (Costa d'Avorio), è una banca multilaterale di sviluppo istituita nel 1964 con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale del continente africano. L'Italia, che ha aderito alla AfDB con legge 3 febbraio 1982, n. 35, ne detiene una quota azionaria del 2,422 per cento.

Il 27 maggio 2010 il Consiglio dei Governatori della AfDB ha approvato la Risoluzione B/BG/2010/08 che autorizza il sesto aumento generale di capitale (GCI-VI). L'aumento di capitale permette alla Banca di far fronte alla crescente domanda di finanziamento proveniente dai paesi della Regione, tenendo conto delle enormi sfide per il continente e l'accresciuta ambizione dell'agenda internazionale per lo sviluppo che richiede un ruolo crescente dell'istituzione, con conseguenti maggiori interventi per contrastare la povertà, promuovere lo sviluppo e contribuire alla soluzione di problematiche e vulnerabilità strutturali nella regione.

Sulla base di detta Risoluzione, il capitale della Banca è stato aumentato del 200 per cento, portando il capitale autorizzato a 67,69 miliardi di UC1, tramite la creazione di 4.374.000 nuove azioni, ognuna del valore di 10.000 UC, delle quali il 6 per cento da versare pari a Euro 73.451.623,50, e il restante 94 per cento a chiamata, a garanzia delle operazioni della Banca.

Con il deposito dell'impegno a sottoscrivere (Instrument of Subscription), il 4 agosto 2010 l'Italia ha sottoscritto 6.345 azioni a pagamento, per complessivi Euro 73.451.623,50 - da pagare in 8 rate uguali da Euro 9.181.452,94 ciascuna. Con lettera del 13 giugno 2011, la Banca ha fatto presente che il pagamento della prima rata andava effettuato non oltre la data del 17 febbraio 2012; non essendo previste risorse a tal fine nel 2012, il pagamento è stato effettuato il 26 ottobre 2011 con le risorse stanziare per Banche e Fondi dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2, comma 250).

Con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art 7, comma 3) convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, venivano stanziare risorse per provvedere ai pagamenti degli aumenti di capitale di diverse Banche Multilaterali di Sviluppo, (tra cui quelle necessarie per finanziare interamente la sottoscrizione del capitale residuo della Banca Africana), entro il 2017. Con lettera del 16 agosto 2012 la Banca comunicava che il piano dei pagamenti era determinato dal pagamento della prima rata, registrato il 17 novembre 2011, con scadenza dunque nel 2018.

Nel 2017 è stato regolarmente effettuato il pagamento della settima rata, ma non è stato possibile impegnare e mantenere in bilancio per quest'anno le somme, disponibili in ammontare sufficiente allo scopo, per l'ottava e ultima rata.

Quindi per l'anno in corso sussiste necessità di idonea copertura normativa per effettuare il pagamento dell'ottava e ultima quota di sottoscrizione.

Si evidenzia che, ai sensi della Risoluzione B/BG/2010/08 approvata dal Consiglio dei Governatori della Banca Africana di Sviluppo, il mancato pagamento di una rata entro 120 giorni dalla scadenza

prevista comporta la decurtazione di un numero equivalente di azioni, che gli altri paesi membri non regionali potranno sottoscrivere, e una corrispondente riduzione del potere di voto.

L'Italia sarebbe il primo paese G7 a subire una riduzione della sua quota azionaria per inadempienze nei pagamenti, rispetto a un impegno finanziario assunto in sede internazionale. Oltre al grave danno di immagine, la riduzione del potere di voto si tradurrebbe in una perdita effettiva di peso nei processi decisionali in seno a un'organizzazione internazionale di cui l'Italia è paese fondatore e in cui ha sempre mantenuto un profilo di alto livello, partecipando attivamente alla definizione delle sue politiche e dei suoi interventi, in linea con l'importanza primaria che la cooperazione italiana attribuisce all'Africa. Considerato che gli aumenti di capitale della AfDB sono relativamente infrequenti, e seguono regole miranti a mantenere inalterata la distribuzione relativa delle quote tra paesi membri, l'eventuale perdita di potere azionario causata da inadempienze nei pagamenti avrebbe effetti di lungo periodo difficilmente recuperabili.

La disposizione consente quindi di assicurare il pagamento nei tempi stabiliti (17 novembre 2018) dell'ottava e ultima rata relativa alla sottoscrizione del sesto aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.

All'onere derivante dall'autorizzazione al pagamento della citata quota di sottoscrizione, pari ad euro 9.181.453 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 22 giugno 2016, Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB), appostate sul capitolo 7179.

#### **ART. 12 (Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745)**

##### **Comma 1**

Dispone un incremento di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 del fondo pubblico di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (di seguito Fondo), che rappresenta lo strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export credit.

La necessità urgente di dotare il Fondo di risorse per un importo complessivo di euro 480 milioni rappresenta la miglior stima degli accantonamenti necessari, sulla base della metodologia approvata dal Comitato Agevolazioni nella seduta del 24 aprile 2018 (in conformità con le previsioni della legge di bilancio 2018 art. 1 comma 269), per permettere di concedere la stabilizzazione del tasso di interesse su una serie di operazioni di finanziamento all'export (per un importo complessivo di circa euro 6 miliardi) a supporto di commesse assegnate (subordinatamente alla chiusura dei citati finanziamenti) ad imprese italiane per un importo complessivo di euro 7 miliardi la cui sottoscrizione è prevista avvenire entro il mese di luglio (per quanto attiene ai primi 3 miliardi di euro) e tra inizio settembre e inizio ottobre 2018 per la parte restante (i successivi 3 miliardi di euro).

La citata metodologia, che ha portato alla stima di un fabbisogno di euro 480 milioni, prevede che (al fine di mitigare l'esposizione del Fondo/Stato ai rischi di rialzo dei tassi di interesse e di cambio (il Fondo paga il tasso variabile alla banca finanziatrice e incassa il tasso fisso dal debitore estero) relativi ai finanziamenti all'export di euro 6 miliardi, il Gestore (i.e. Simest) debba effettuare accantonamenti a valere sul Fondo pari alla somma di (i) impegni derivanti dalle citate operazioni di finanziamento all'export nello scenario di base per la vita intera dei finanziamenti stessi e (ii) importi necessari per far fronte ad ulteriori flussi in uscita a fronte di uno scenario di stress dei tassi (calcolato applicando il c.d. modello Solvency) limitatamente ai primi 4 anni di vita dei finanziamenti stessi.

Il profilo temporale di erogazione dei citati euro 480 milioni (previsto in un arco temporale che va dal 2019 al 2032), indicato nella tabella, è stimato sulla base delle previsioni di utilizzo dei 6 miliardi di euro di finanziamenti (in linea con le tempistiche di realizzazione delle commesse) e del profilo di rimborso degli stessi.

**FLUSSI NETTI DI CASSA (MTM + SOLVENCY 4YRS) PIPELINE LUGLIO - OTTOBRE 2018**

Flussi di cassa - Iniziali 2018		Flussi di cassa - Continui - Agosto 2018		TOTALE	
MTM + Solvency 4yrs		MTM + Solvency 4yrs		MTM + Solvency 4yrs	
2018	0,0	2018	-	2018	0,0
2019	5,0	2019	0,4	2019	5,4
2020	25,8	2020	1,8	2020	27,6
2021	25,0	2021	2,4	2021	27,4
2022	4,8	2022	1,6	2022	6,4
2023	8,6	2023	8,7	2023	17,2
2024	16,9	2024	16,5	2024	33,4
2025	18,4	2025	36,5	2025	54,9
2026	18,6	2026	36,8	2026	55,5
2027	18,3	2027	36,8	2027	55,1
2028	17,7	2028	35,6	2028	53,3
2029	15,5	2029	31,6	2029	47,1
2030	12,9	2030	26,7	2030	39,7
2031	9,7	2031	21,7	2031	31,4
2032	7,6	2032	18,2	2032	25,8
<b>Totale</b>	<b>204,9</b>	<b>Totale</b>	<b>276,2</b>	<b>Totale</b>	<b>480,0</b>

Importi €/mln

**Comma 2**

Prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante:

- la riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per 150 milioni di euro per l'anno 2018 e 110 milioni di euro per l'anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, che presenta la necessaria disponibilità;
- l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 per 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, che presenta la necessaria disponibilità.

**ART. 13 (Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese)**

**Comma 01**

Dispone modifiche esclusivamente di carattere procedurale in relazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al Fondo investimenti per gli interventi infrastrutturali del Paese, e pertanto non comporta oneri.

## **Comma 02**

Sospende fino all'anno 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016. La sospensione disposta per gli anni 2018 e 2019, considerato che si tratta di spese di conto capitale, determina effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, indicati al **comma 03**, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021. Nel complesso gli effetti positivi ammontano a circa 1.030 milioni corrispondenti agli stanziamenti di competenza e cassa autorizzati per gli anni 2018 e 2019. Restano confermate le risorse iscritte in conto residui per circa 1 miliardo destinate a finanziare gli interventi già avviati.

Gli effetti positivi, che determinano una corrispondente rimodulazione della previsione di spesa del Fondo sviluppo e coesione, sono destinati alle finalità di cui al successivo comma 04. Gli impegni e i pagamenti delle amministrazioni relative alle predette convenzioni sono rimodulati, a partire dall'esercizio finanziario 2020, nell'ambito della nuova previsione di spesa del Fondo sviluppo e coesione. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Comma 04**

Prevede che, nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un fondo, quale posta di registrazione puramente contabile per dare evidenza in bilancio agli spazi finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 02 da concedere agli enti locali per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, con una dotazione di sola cassa pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021. Tale Fondo è destinato alla compensazione, attraverso la riduzione dei suoi stanziamenti, degli oneri (in termini di fabbisogno e indebitamento netto) che potranno derivare dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni per il finanziamento degli investimenti.

## **Comma 1**

La disposizione dispone alcune modifiche procedurali all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, prevedendo in particolare, alla lettera b) l'aggiornamento al 31 ottobre 2018 del termine di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. **La norma non comporta oneri**, in quanto non incide sull'entità delle risorse del citato fondo.

## **Comma 1-bis**

La norma è stata concordata fra Governo e Regioni con Intesa Stato – Regioni del 22 febbraio 2018 in attuazione dell'art.1, comma 495, legge 232/2016. Sono ripartiti gli spazi finanziari per investimenti per gli anni 2018 e 2019 già previsti dalla legislazione vigente.

È prorogato il termine per l'impiego delle risorse per le quote di competenza di ciascuna regione adeguandolo a quello del comma 1 riguardante la proroga al 31 ottobre 2018 del termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo per gli investimenti di cui al comma 1072, art.1, legge 205/2017. **Non comporta oneri per la finanza pubblica.**

## **Comma 1-ter**

Al fine di favorire gli investimenti sui bilanci pluriennali delle regioni, la norma proroga al 2020 la disposizione che prevede che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato secondo i limiti previsti dalla legge. Tali risorse sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La norma **non comporta oneri per la finanza pubblica** in quanto le risorse sono già previste a legislazione vigente.

**ART. 13-bis (Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)**

L'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante "Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE" dispone che i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, eseguiti presso centri di controllo privati, siano effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione individuati, tra l'altro, dalle disposizioni attuative del Ministero.

La norma prevede che tali disposizioni si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni attuative del Ministero. La disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**ART. 13-ter (Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179)**

La norma modifica la disciplina dettata dall'articolo 63 del CAD, in materia di nomina del Commissario per l'Agenda digitale, prevedendo l'abrogazione del comma 9, che esclude la corresponsione di compensi.

**All'onere, quantificato in 60.000 euro per l'anno 2018 e 160.000 euro per l'anno 2019 si provvede:**

- nel 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 585, legge n. 232/2016;
- nel 2019 nell'ambito della dotazione del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, con compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2017, n. 198 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 SET, 2018

DL n. 91 del 2018 - Proroga di termini previsti da disposizione legislative

Art.	Co.	Emendamento	descrizione	s/epatur	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento									
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
9	2 bis, lettera c)	9.1000	Proroga delle misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 nei territori colpiti dal sisma, di cui all'articolo 18-bis del D.L. 189/2016	s	c	3,0	4,5				3,0	4,5								
9	2 bis, lettera e)	9.1000	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 107/2015 - carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente	s	c	-3,0	-3,6				-3,0	-3,6								
9	2 bis, lettera e)	9.1000	Riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui articolo 1, comma 601 legge n. 296/2006	s	c		-0,9					-0,9								
9	2 bis, lettera f)	9.1000	Incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui articolo 1, comma 601 legge n. 296/2006	s	c	0,6					0,6									
9	2 bis, lettera f)	9.1000	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 107/2015 - Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente	s	c	-0,6					-0,6									
9	2 septies	9.61	Estensione al 2019 della concessione di un contributo in favore di imprese e pubblici esercizi operanti nei territori colpiti dal sisma, purchè abbiano una riduzione del fatturato annuo inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente al sisma	s	c		5,0					5,0								
9	2 octies	9.61	Riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5 del DL n. 282/2004	s	c		-5,0					-5,0								
11	1 bis lettera b)	11.9	Incremento del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'art. 32-ter.1 del Dlgs n.58/1998	s	c	25,0					25,0									
11	1 bis lettera b)	11.9	Riduzione del Fondo per i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza e correttezza previsti dal dlgs n. 58/1998	s	c	-25,0					-25,0									
12	1		Incremento Fondo di cui all'art. 37, co.2, D.L. n.745/1970 - Simest	s	k	160,0	125,0	15,0	15,0	15,0	0,0	5,4	27,6	27,4	6,4	0,0	5,4	27,6	27,4	6,4

DL n. 91 del 2018 - Proroga di termini previsti da disposizione legislative																		
Art.	Co.	Emendamento	descrizione	s/enatura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno								
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022				
12	2 lett.a)		Riduzione del Fondo per la concessione delle garanzie sui debiti certificati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 37, co.6, D.L. n.66/2014	s	k	-150,0	-110,0											
12	2 lett.b)		Riduzione Tab B - MEF	s	k	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-6,0	-15,0	-17,0	0,0	-6,0	-15,0	-17,0
12	2 lett.c)		Riduzione Fondo pe la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	s	k								-12,6	-10,4	0,0		-12,6	-10,4
13	1 ter	13.2	Rinvio al 2020 efficacia delle convenzioni concluse ai sensi del DPCM 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n.2/2017 e n.72/2017 adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141 legge 232/2016 - Rimodulazione risorse	s	k						-140,00	-320,00	-350,0	-220,0	-140,00	-320,00	-350,0	-220,0
13	1 quater	13.2	Istituzione del Fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti locali (solo cassa)	s	k						140,00	320,00	350,0	220,0	140,00	320,00	350,0	220,0
13-ter	1-2	13.0.500 (testo 2)	Compenso per l'incarico di Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale	s	c	0,06					0,06	0,16			0,06	0,16		
13-ter	2	13.0.500 (testo 2)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della L. 232/2016 - AGID - attuazione del Codice dell'amministrazione digitale	s	c	-0,06					-0,06				-0,06			
13-ter	1-2	13.0.500 (testo 2)	Compenso per l'incarico di Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale - effetti riflessi	e	t\co						0,03	0,08			0,03	0,08		
13-ter	2	13.0.500 (testo 2)	Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali di cui all'art 6 DL 154/2008	s	c						0,00	-0,08			0,00	-0,08		
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
			<b>TOTALE SPESE</b>	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-10,6	0,0	-0,5	0,0	-10,6
			<b>SALDO</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	10,6	0,0	0,6	0,0	10,6